

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 3 aprile 2009

TRASMISSIONE VIA E MAIL – FAX

Circolare n. 2/09

Oggetto: IVA per cassa - Proroghe in tema di sicurezza del lavoro e di nomina degli RLS.

IVA per cassa

Gentile Cliente, con la presente circolare desideriamo aggiornarLa sugli sviluppi del già discusso provvedimento “IVA per cassa” introdotto dal Decreto Legislativo 185 del 28 novembre 2008 che, a seguito del parere positivo della Commissione Europea, è stato reso operativo attraverso il decreto attuativo firmato dal Ministero delle Finanze il 26 marzo u.s..

Il provvedimento in oggetto prevede che per determinati soggetti passivi IVA e per determinate operazioni l'imposta possa diventare esigibile al momento dell'incasso/pagamento e comunque entro un anno dalla data di effettuazione dell'operazione.

Si precisa che l'esigibilità differita dell'IVA non è un obbligo ma è una opzione, che deve essere esplicitata in fattura ogni qual volta si decida di applicarla all'operazione posta in essere.

I soggetti che possono optare per “l'IVA per cassa” sono tutti coloro che nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione, hanno conseguito nell'anno precedente (ovvero in caso di inizio attività prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a € 200.000 (ragguagliato all'anno).

Le operazioni ammesse al differimento del versamento dell'IVA sono quelle poste in essere nei confronti di soggetti passivi che esercitano attività di impresa, arte o professione; sono esclusi pertanto quelle verso i privati.

Inoltre la disposizione non si applica alle operazioni effettuate da coloro che, pur non superando il volume d'affari sopra indicato, sono soggetti a regimi speciali di applicazione dell'IVA, come ad esempio il “reverse charge”.

Operativamente, i soggetti che emettono fattura optando per “l'IVA per cassa” dovranno:

- emettere fattura con l'indicazione che trattasi di operazione a: ***“imposta ad esigibilità differita ex art. 7 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2”***;

- registrare la fattura emessa nel registro IVA vendite ad esigibilità differita entro 15 giorni dalla data di emissione della stessa (l'operazione concorrerà a formare il volume d'affari dell'esercizio, indipendentemente dalla liquidazione dell'IVA);

- versare l'IVA nella liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo. Si ribadisce che è comunque dovuta l'IVA trascorso un anno dalla data di emissione della fattura.

Dall'altra parte i soggetti che riceveranno la fattura con l'indicazione che trattasi di operazione con IVA ad esigibilità differita:

- dovranno registrare la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti ad esigibilità differita;

- potranno detrarre l'IVA nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è pagato il corrispettivo. Si ricorda che è comunque detraibile l'IVA scaduto un anno dalla data di ricevimento della fattura.

Concludendo, il provvedimento, se da un lato consente a chi emette fattura di versare l'IVA nel momento dell'incasso, dall'altro lato comporta allo stesso (e a chi riceve la fattura con questa opzione) un aggravio nella gestione amministrativa, che diventa più complessa ed onerosa, per i seguenti motivi:

1) coloro che decidono di avvalersi della disposizione dovranno monitorare costantemente il loro volume d'affari e non potranno più emettere fatture con IVA a esigibilità differita per le operazioni poste in essere dopo il superamento del limite dei € 200.000;

2) normalmente i soggetti che rientrano nel limite del volume d'affari di € 200.000 adottano la contabilità in regime semplificato e qualora optino per l'esigibilità differita dell'IVA, dovranno adottare anche una "prima nota incassi/pagamenti". Questa dovrà essere aggiornata quotidianamente per verificare l'esigibilità dell'imposta e dovrà essere fornita tempestivamente al soggetto incaricato alla tenuta della contabilità affinché provveda ad adempiere alla liquidazione dell'imposta nei termini prescritti, senza incorrere in sanzioni;

3) in generale sia per i soggetti che emettono fattura sia per quelli ricevono fattura con IVA ad esigibilità differita è opportuno che si istituiscano per una migliore gestione delle operazioni, appositi registri IVA sul quale annotare le operazioni ad esigibilità differita.

Proroghe degli adempimenti in tema di sicurezza del lavoro e di nomina degli RLS

La legge di conversione del decreto legge n. 207/2008 ha prorogato alla data del 16 maggio p.v. i termini degli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, in particolare dell'aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali previsti dal Testo Unico n. 81/2008.

In particolare, si segnalano le seguenti proroghe:

- obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti previsti dall'art. 18, comma 1, lettera r), riguardante la comunicazione all'Inail o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informatici, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- le disposizioni in tema di valutazioni dei rischi di cui agli articoli 17 (obblighi del datore di lavoro non delegabili), comma 1, lettera a), e 28 (valutazione dei rischi);
- il divieto di effettuare visite mediche in fase di preassunzione, previsto dall'art. 41, comma 3, lettera a).

Normativa di riferimento

Valutazione dei rischi e designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e relative sanzioni

L'attuale normativa in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art 17 del Testo Unico in esame, dispone che il datore di lavoro non possa delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la seguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Nelle imprese fino a 50 dipendenti la valutazione dei rischi dovrebbe essere effettuata con procedure standardizzate.

Il Ministero del lavoro renderà pubbliche nelle prossime settimane le linee guida da seguire sul tema e risolvere alcuni dubbi tecnici sull'argomento.

Il nuovo assetto della sicurezza sociale ritiene centrale l'adempimento dei nuovi obblighi in materia di valutazione dei rischi.

L'eventuale violazione delle disposizioni suddette comporta, a carico del datore di lavoro l'arresto da quattro a otto mesi o l'ammenda da € 5.000 a € 15.000.

Per le aziende che svolgono attività pericolose esponendo i lavoratori a particolari rischi, come ad esempio quelle edili, le sanzioni si aggravano con l'applicazione dell'arresto da 6 a 18 mesi, escludendo pertanto qualsiasi forma oblativa diretta.

Si ricorda che per ottemperare agli adempimenti sopra previsti è necessario rivolgersi a professionisti specializzati in materia.

Sorveglianza sanitaria

Un altro tassello importante in tema di sicurezza è la sorveglianza medica.

L'articolo 41 del Testo Unico in esame disciplina gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, che deve essere attivata in tutte le imprese pertanto il medico competente deve firmare il documento della valutazione dei rischi.

Il citato articolo disciplina altresì il divieto di sottoporre i lavoratori a visite mediche in fase preassuntiva, che come già precedentemente detto troverà applicazione dal 16 maggio 2009.

Obbligo di nomina del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e relativa comunicazione all'Inail.

Entro il 16 maggio 2009 il datore di lavoro deve comunicare all'Inail i dati relativi al RLS e all'unità produttiva di appartenenza; tale comunicazione può essere effettuata in due modi:

- 1) autonomamente collegandosi al sito www.inail.it;
- 2) attraverso il proprio Consulente del Lavoro.

Di seguito riportiamo i dati necessari per la comunicazione, ricordando che in caso di più unità produttive i dati relativi ai RLS devono essere indicati con riferimento all'unità in cui ciascuno opera:

Unità produttiva

- Progressivo unità produttiva
- Denominazione
- Indirizzo
- Comune
- Provincia
- CAP

Dati anagrafici RLS

- Codice fiscale
- Cognome
- Nome
- Data inizio incarico (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine)

Nell'ipotesi che intenda avvalersi dello Studio per la trasmissione telematica della comunicazione, La invito a comunicarlo entro e non oltre il 30 aprile p.v. facendo pervenire i dati sopra riportati.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti